

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Maggio 2014

Area tributaria

Diritto annuale Camera di Commercio

Anche per l'anno 2014 il versamento del diritto annuale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette. Il termine è prorogabile di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione del modello F24 a zero. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per il 2014 le stesse misure del diritto annuale previsto per il 2013.

Tasi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva annunciato, con il comunicato stampa del 19 maggio 2014, una proroga del versamento della TASI dovuta sugli immobili diversi dall'abitazione principale, in tutti i casi in cui i Comuni non avessero proceduto entro il 23 maggio 2014 ad approvare le delibere che stabiliscono aliquote e detrazione del tributo. Il versamento dell'imposta in tali casi slittava dal 16 giugno al 16 settembre.

Si ricorda che per previsione di legge è previsto il versamento della TASI per l'abitazione principale e assimilate direttamente al 16 dicembre 2014 se non verrà pubblicata sul MEF la delibera che stabilisce l'aliquota e le detrazioni della TASI entro il 31 Maggio 2014.

Sintesi:

1. per l'abitazione principale:

- se la delibera che stabilisce aliquote e detrazione del tributo verrà pubblicata sul sito del MEF entro il 31 maggio, il 16 giugno si dovrà versare la metà del tributo dovuto o, a scelta, l'intero importo;
- se la delibera che stabilisce aliquote e detrazione del tributo non verrà pubblicata sul sito del MEF entro il 31 maggio, quanto dovuto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014.

2. per immobili diversi dall'abitazione principale:

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Finanza agevolata
Dott. Alessandra Stoppini



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- se la delibera che stabilisce aliquote e detrazione del tributo è stata approvata entro il 23 maggio e pubblicata sul sito del MEF entro il 31 maggio, il 16 giugno si dovrà versare la metà del tributo dovuto o, a scelta, l'intero importo;

- se la delibera che stabilisce aliquote e detrazione del tributo non è stata approvata entro il 23 maggio e pubblicata sul sito del MEF entro il 31 maggio, il versamento della metà del tributo dovuto andrà effettuato (o a scelta l'intero importo) entro il 16 settembre 2014.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, durante la conferenza stampa in cui si illustrava il "bilancio" dei primi 80 giorni di governo, ha annunciato l'intesa raggiunta con l'Associazione Nazionale dei Comuni che prevede l'ulteriore slittamento del versamento della TASI dovuta sugli immobili diversi dall'abitazione principale, in tutti i casi in cui i Comuni non hanno proceduto entro il 23 maggio 2014 ad approvare le delibere che stabiliscono aliquote e detrazione del tributo, al 16 ottobre 2014.

Le nuove scadenze per il versamento della TASI sono così riassumibili.

Abitazione principale e assimilate

Delibera adottata

16 giugno 2014 in acconto (o in un'unica soluzione).

Il saldo va pagato il 16 dicembre 2014.

Delibera non adottata

16 dicembre 2014 in un'unica soluzione

Immobili diversi dall'abitazione principale

Delibera adottata

16 giugno 2014 in acconto. Il saldo si versa il 16 dicembre.

Delibera non adottata

16 ottobre 2014 in acconto. Il saldo si versa il 16 dicembre.

Fattura elettronica

Obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle PA (art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007).

Il D.M. 55/2013 ha definito le regole tecniche di operatività dell'obbligo ed ha individuato, quale data di decorrenza:

- il 6/6/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);
- il 6/6/2015, per tutte le altre amministrazioni centrali ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto.

Le indicazioni operative della circolare 1/2014 riguardano nello specifico:

- il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell'IPA;
- l'emissione della fattura elettronica;
- il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
- il trattamento dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica all'amministrazione.

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di aprile 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC, al lordo dei tabacchi, registra un + 0,2% rispetto al mese precedente, e un aumento dello 0,6% ad un anno.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Per quanto riguarda l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (al netto dei tabacchi), lo stesso indice aumenta dello 0,2% su base mensile, e aumenta dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Redditometro – invio lettere

L'Agenzia delle Entrate ha selezionato i contribuenti da verificare ed ha provveduto ad inviare le prime lettere. La lista dei contribuenti è stata individuata considerando l'entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l'Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. Il numero di lettere in arrivo sono pari 20.000.

In particolare saranno, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato (vedi modello Unico quadro RN) e spese sostenute nell'anno, avendo cura di evitare situazioni di difficoltà e disagio sociale e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.

Pagamenti telematici con modello F24

I soggetti non titolari di partita Iva dal 1°10.2014 potranno utilizzare il modello F24 cartaceo per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, per importi inferiori a 1.000 euro; non è consentita la compensazione. In tutti gli altri casi dovranno essere utilizzati i servizi telematici e il pagamento dovrà avvenire solo con addebito sul conto corrente, poiché non sarà più possibile il pagamento in contanti.

POS per professionisti ed imprese

Il Tar del Lazio ha stabilito che la norma che obbliga imprese e professionisti ad installare il POS per consentire i pagamenti con il bancomat non viola alcun parametro di legittimità. Pertanto, a partire dal 30.6.2014, per importi superiori ad euro 30, imprese e professionisti dovranno rendere funzionanti i Pos per consentire il pagamento a chi desiderasse utilizzare carte di credito.

Secondo la Circ. 20.05.2014, n. 20 del Consiglio Nazionale Forense, invece, è normativamente previsto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione.

Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito

Area lavoro

Conversione in legge del Decreto Lavoro

È stato convertito in legge il D.L. 34/2014, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le principali misure previste dal provvedimento sono le seguenti:



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- non è più richiesta la clausola giustificativa dell'apposizione di un termine ai contratti a tempo determinato fino a 36 mesi;
- scendono da 8 a 5 le possibili proroghe dei contratti a termine nell'arco dei 36 mesi;
- fissazione di un nuovo limite legale del 20% all'utilizzo dei contratti a termine. Tale limite deve essere calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1.01. L'azienda fino a 5 dipendenti può, comunque, assumere un lavoratore a tempo determinato;
- le aziende che supereranno detta soglia dovranno pagare una sanzione pecuniaria e non saranno più obbligate alla stabilizzazione del lavoratore;
- introduzione di un nuovo limite (20%) in relazione alla quota di apprendisti da stabilizzare prima di assumerne di nuovi;
- possibilità di redigere il piano formativo individuale dell'apprendista anche in forma sintetica. Rimane obbligatoria la forma scritta;
- digitalizzazione del Durc, che permetterà di consultare in tempo reale la posizione delle aziende.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La durata massima di un contratto a termine acausale (stipulato senza l'indicazione delle relative ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive) viene elevata dai precedenti 12 mesi agli attuali 36.

Sarà altresì possibile prorogare, mantenendo la medesima attività lavorativa, i contratti così stipulati fino ad un massimo di 5 volte senza la necessità di effettuare i consueti "stacchi" di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi.

La suddetta normativa trova applicazione anche per i rapporti di lavoro somministrati (c.d. interinali). I contratti a tempo determinato così stipulati non potranno essere superiori al 20% dell'organico aziendale determinato al 1° gennaio dell'anno di assunzione oppure al maggior limite previsto dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. In caso di superamento del suddetto limite è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria con la possibilità di sanare eventuali irregolarità attualmente esistenti entro il 31 dicembre 2014. La multa sarà pari al 20% della retribuzione per tutta la durata del rapporto di lavoro se il superamento del limite riguarda un solo lavoratore ed è aumentata fino al 50% per i lavoratori successivi al primo. Il tetto dei 36 mesi ed il limite del 20% non troveranno applicazione nei confronti delle attività di ricerca, dell'avvio di nuove attività o in caso di assunzione con ultra cinquantacinquenni.

APPRENDISTATO

- a) La forma scritta torna ad essere necessaria per il piano formativo individuale che dovrà essere redatto contestualmente all'assunzione;
- b) E' onere del datore di lavoro informare il lavoratore del suo diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a termine o a tempo indeterminato
- c) La previsione normativa secondo la quale l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato del 20% dei precedenti apprendisti al termine del loro percorso formativo trova applicazione solamente nei confronti delle aziende con più di 50 dipendenti;
- d) La retribuzione dell'apprendista durante le ore di formazione sarà pari almeno al 35% della retribuzione relativa al livello contrattuale di inquadramento per i soli contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale;

e) Viene stabilita la facoltà per il datore di lavoro di integrare la formazione in azienda con l'offerta pubblica formativa.

Bonus dei 80 euro

L'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore ad euro 24.000; in caso di superamento del predetto limite di euro 24.000, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad euro 26.000.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il credito dovrà essere riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta già nel prossimo mese di giugno unitamente alla retribuzione di maggio, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito in esame è riconosciuto per l'anno 2014 mentre la conferma al 2015 sarà inserita nella legge di stabilità per l'anno 2015.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, del TUIR) quali:
 - ❖ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
 - ❖ indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
 - ❖ borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
 - ❖ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ❖ remunerazioni dei sacerdoti;
 - ❖ prestazioni pensionistiche;
 - ❖ compensi per lavori socialmente utili

Requisito

Il contribuente deve essere titolare di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) per l'anno d'imposta 2014 non superiore ad euro 26.000 e deve altresì avere un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

I sostituti d'imposta dovranno determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta, al fine di erogare il credito in esame, utilizza l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d'imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Contribuenti senza sostituto d'imposta

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente od assimilati,

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, richiederanno il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

Rilevanza del credito

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. E' stato istituito il codice tributo 1655 da utilizzarsi per il recupero delle somme così erogate da parte dei sostituti d' imposta.

Tirocinio in azienda

Nell'ambito del nuovo quadro normativo nazionale e regionale, Ecipa Umbria mette a disposizione un servizio completo per l'organizzazione di tirocini in azienda.

Di cosa si tratta.

Per "tirocinio extracurriculare" si intende un'esperienza di formazione svolta da soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 (iscritti presso il Centro per l'Impiego) nell'ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, che non si configura come rapporto di lavoro e che è finalizzata all'orientamento delle scelte occupazionali.

Il tirocinio può durare da 3 a 12 mesi, a seconda della tipologia.

Quali aziende possono ospitare tirocinanti

Tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.

Il numero di tirocinanti che un'azienda può contemporaneamente ospitare dipende dalle dimensioni numeriche dell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio:

- unità con un numero compreso **tra 0 e 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante**; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d' imprese;
- unità con un numero compreso **tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 2 tirocinanti** contemporaneamente;
- unità con un numero pari o superiore a **20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti** in misura non superiore al **10%** dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Gli impegni per l'impresa ospitante.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma comunque comporta l'obbligo di un'indennità da parte dell'azienda di un minimo di euro 300,00 lordi mensili per attività fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e di un minimo di euro 400,00 lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore.

Inoltre, l'impresa ospitante deve:

- provvedere all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;

- comunicare al Centro per l'Impiego competente la data di avvio del tirocinio formativo entro il giorno precedente alla sua attivazione;
- garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica in materia di Sicurezza.

Modalità e procedura di attivazione del tirocinio.

Il tirocinio viene attivato attraverso la stipula di una convenzione (corredata da un Progetto Formativo) che prevede obbligatoriamente la firma di tre soggetti: il Soggetto Ospitante (Azienda), il Tirocinante e un Soggetto Promotore tra quelli che possono ricoprire questo ruolo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO